

## Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare, salvo eventuali responsabilità, che potranno derivare all'Ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

## Art. 4.

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1966

SARAGAT

GUI — COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1966  
Atti del Governo, registro n. 201, foglio n. 27. — VILLA

Repertorio n. 310

## UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO

**Convenzione per la istituzione di un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di farmacologia presso la Facoltà di medicina veterinaria.**

L'anno millenovecentosessantasei e questo giorno diciannove del mese di gennaio, in Milano, nella sede dell'Università degli studi di Milano, in via Festa del Perdono n. 7, innanzi a me dott. Mario Luzi, direttore amministrativo della Università degli studi di Milano e come tale delegato con decreto rettorale 1° luglio 1965 a ricevere in forma pubblica amministrativa gli atti e i contratti che si stipulano nell'interesse dell'Università medesima, a norma dell'art. 129 del vigente regolamento universitario ed alla presenza dei signori:

dott. Leonilde Magri Bellagente, funzionario;  
dott. Maurizio Aureli, funzionario,

testimoni noti ed idonei a termini di legge e da me personalmente conosciuti, sono personalmente comparsi i signori:

prof. gr. uff. C. Mario Cattabeni, nato a Mestre (Venezia) il 17 ottobre 1911, nella sua qualità di rettore magnifico della Università degli studi di Milano, autorizzato alla stipulazione del presente atto con deliberazione del Consiglio di amministrazione del 12 gennaio 1966;

dott. Giulio Bertini, nato ad Arcola (La Spezia) il 7 gennaio 1908 nella sua qualità di amministratore delegato e direttore generale della Società farmaceutici Italia - Farmitalia, con sede legale in Milano, largo Guido Donegani, 1-2, autorizzato alla stipulazione del presente atto con deliberazione del Consiglio di amministrazione del 20 dicembre 1965.

## Premesso

che lo statuto dell'Università degli studi di Milano, nell'ordinamento didattico della Facoltà di medicina veterinaria comprende fra gli insegnamenti fondamentali quello di farmacologia;

che la Società farmaceutici Italia - Farmitalia, essendo particolarmente interessata a dare impulso agli studi di farmacologia e tossicologia veterinaria e desiderando partecipare fattivamente al potenziamento dell'Istituto di farmacologia della Facoltà di medicina veterinaria, è venuta nella determinazione di assumere l'onere finanziario per la istituzione di un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di farmacologia presso la Facoltà di medicina veterinaria;

che la Facoltà di medicina veterinaria, considerata la importanza assunta da tale disciplina sia ai fini didattici che scientifici, ritiene utile e necessario realizzare una più concreta configurazione dell'insegnamento di farmacologia veterinaria, potenziando l'Istituto di farmacologia con la creazione in via convenzionata della relativa cattedra;

che il Consiglio della facoltà di medicina veterinaria, il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Milano hanno esaminato ed approvato nei limiti delle rispettive competenze la proposta della Società farmaceutici Italia - Farmitalia per la istituzione di un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di farmacologia;

## Tutto ciò premesso

fra l'Università degli studi di Milano e la Società farmaceutici Italia - Farmitalia, rappresentate come sopra, si conviene quanto segue:

## Art. 1.

La Società farmaceutici Italia - Farmitalia, affinché presso la Facoltà di medicina veterinaria dell'Università degli studi di Milano venga attuato l'insegnamento di farmacologia si impegna a versare alla Università medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di professore di ruolo da istituire a tale uopo a norma degli articoli 63 e 100 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

a) L. 4.600.000 (lire quattromilioniseicentomila) pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di un professore universitario di ruolo;

b) L. 920.000 (lire novecentoventimila) pari al 20% del contributo di cui alla lettera a), per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni ovvero nella ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 6, nonché per rimborso dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.

## Art. 2.

I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Università degli studi di Milano in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.

## Art. 3.

Qualora il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attività a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera a) del precedente art. 1, sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di professore di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, la Società farmaceutici Italia - Farmitalia, si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e conseguentemente ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera b) dello stesso art. 1.

Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e previdenza a favore dei professori universitari, la Società farmaceutici Italia - Farmitalia si impegna altresì ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza l'aliquota del 20% indicata nell'art. 1 lettera b).

L'aumento dei contributi suindicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

## Art. 4.

L'Università degli studi di Milano, per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, è tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di farmacologia.

L'Università degli studi di Milano verserà altresì annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilità, la somma prevista dal precedente art. 1, comma b), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, secondo comma.

## Art. 5.

La presente convenzione ha la durata di anni venti dalla decorrenza della nomina del primo titolare della cattedra di farmacologia e si riterrà tacitamente rinnovata di venti anni in venti anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.